

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2740)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 1^a Commissione permanente (Affari costituzionali, organizzazione dello Stato, Regioni, disciplina generale del rapporto di pubblico impiego) della Camera dei deputati nella seduta del 14 febbraio 1968 (V. Stampato n. 667)

d'iniziativa del deputato CAVALLARO Francesco

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 20 febbraio 1968*

**Riordinamento del personale a contratto tipo già dipendente
dalla soppressa Amministrazione dell'Africa Italiana**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Gli impiegati assunti dalla soppressa Amministrazione dell'Africa Italiana con rapporto d'impiego disciplinato dal contratto tipo approvato col decreto ministeriale 30 aprile 1929, n. 129, e successive modificazioni, i quali, ai sensi dell'articolo 13 della legge 29 aprile 1953, n. 430, modificato con l'articolo 7 della legge 9 luglio 1954, n. 431, abbiano optato per la conservazione di detto rapporto d'impiego, in servizio, in tale posizione, alla data del 1° gennaio 1964, restano assegnati, con effetto dalla data predetta, in servizio stabile e permanente alle Amministrazioni dello Stato alle cui dipendenze siano stati trasferiti in applicazione dell'articolo 14 della citata legge 29 aprile 1953, n. 430. Coloro i quali prestino effettivo e continuativo servizio presso Amministrazioni dello Stato diver-

se da quella di appartenenza rimangono assegnati a tali Amministrazioni.

Gli impiegati di cui al precedente comma saranno iscritti, presso le Amministrazioni di assegnazione, in appositi quadri secondo le carriere e le qualifiche previste dalla presente legge, nell'ordine di anzianità in ciascuna qualifica. I quadri saranno annualmente pubblicati nei ruoli di anzianità di cui all'articolo 55 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 2.

Gli impiegati di cui al precedente articolo sono assimilati, ad ogni effetto, agli impiegati civili di ruolo delle Amministrazioni dello Stato. Ad essi si applicano, ad eccezione di quelle incompatibili ed in quanto non sia diversamente stabilito da quelle della presente legge, tutte le disposizioni concernenti lo statuto, l'ordinamento delle carriere, il trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo, e quelli di quiescenza, previdenza ed assistenza degli impiegati civili di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, nonché quelle degli ordinamenti particolari delle carriere corrispondenti delle Amministrazioni dello Stato di assegnazione.

Art. 3.

Gli impiegati di cui ai precedenti articoli sono riordinati in carriere e, nell'ambito di ciascuna carriera, in qualifiche, come da annesse tabelle A, B, C e D.

Art. 4.

All'inquadramento del personale interessato nelle nuove carriere e qualifiche di cui alle annesse tabelle sarà provveduto con applicazione delle seguenti norme:

1) i singoli impiegati saranno inquadrati nella carriera corrispondente alla categoria d'impiego a contratto-tipo di appartenenza

alla data del 1° gennaio 1964 ed alle funzioni o mansioni istituzionalmente proprie. Per coloro i quali, presso le Amministrazioni di appartenenza o di distacco, abbiano svolto e svolgano, in modo permanente, funzioni o mansioni diverse da quelle d'istituto, sarà tenuto conto delle funzioni o mansioni esplicate di fatto;

2) nell'ambito di ciascuna carriera, i singoli impiegati saranno collocati nella qualifica corrispondente alla posizione gerarchica acquisita nella categoria d'impiego a contratto-tipo di appartenenza.

La corrispondenza fra le carriere e qualifiche di cui alle annesse tabelle *A*, *B*, *C* e *D* e le categorie, gradi e classi di classificazione degli impiegati a contratto-tipo di cui agli allegati II, III, IV e V al decreto ministeriale 30 aprile 1929, n. 129, e successive integrazioni e modificazioni, è determinata dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 dicembre 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 27 marzo 1957; ove occorra, sarà determinata in base ai corrispondenti coefficienti di stipendio.

Gli impiegati che abbiano maturato nel grado ricoperto o nella classe di appartenenza un'anzianità di almeno nove anni, e che negli ultimi tre anni abbiano riportato giudizi complessivi non inferiori a ottimo, saranno inquadrati nella qualifica immediatamente superiore a quella corrispondente a detti grado o classe. Per l'inquadramento nelle qualifiche di Ispettore generale e di Direttore di divisione, ed equiparate, è, tuttavia, necessario il previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, che si pronuncerà sulla base degli elementi di cui all'articolo 169 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Gli impiegati della IV categoria d'impiego a contratto-tipo i quali, a partire da data non posteriore al 1° maggio 1948, abbiano svolto, in modo lodevole ed ininterrotto, mansioni di archivio o di copia o comunque mansioni proprie del personale d'ordine

(carriera esecutiva), potranno essere inquadrati, a domanda, con anzianità, ai soli effetti giuridici, dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1955, n. 448, nella qualifica iniziale della predetta carriera. La domanda dev'essere presentata, a pena di decadenza, entro 90 giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Gli inquadramenti di cui al presente articolo sono disposti con decreto del Ministro competente.

Art. 5.

L'attribuzione della qualifica superiore agli impiegati di cui alla presente legge, nell'ambito di ciascuna carriera, è regolata, in modo uniforme per tutti, dalle norme generali del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, relative alle promozioni degli impiegati civili di ruolo delle Amministrazioni dello Stato di pari od equivalente qualifica, in quanto operabili.

Le procedure per il conferimento delle promozioni saranno espletate almeno ogni due anni.

Nel caso di promozioni da conferirsi mediante scrutinio per merito comparativo saranno promossi gli impiegati che abbiano riportato un coefficiente complessivo minimo non inferiore agli otto decimi del coefficiente complessivo massimo, ed almeno la metà del coefficiente massimo nella categoria concernente la qualità del servizio prestato ed in quella concernente l'attitudine ad assolvere le funzioni della qualifica superiore.

Nei confronti degli impiegati che, alla data del 1° gennaio 1964, abbiano maturato, nel grado rivestito o nella classe di appartenenza d'impiego a contratto tipo, alla data predetta, un'anzianità di almeno 15 anni, ai fini delle promozioni o dell'ammissione agli esami per la promozione alla qualifica immediatamente superiore a quella loro attribuita nella prima attuazione della presente

legge, l'anzianità di servizio allo scopo richiesta dalle vigenti disposizioni è ridotta alla metà.

L'anzianità di servizio prevista per l'attribuzione delle successive qualifiche superiori nelle singole carriere, a quella conferita alla data del 1° gennaio 1964, non è richiesta nei confronti degli impiegati che, alla data anzidetta, abbiano maturato almeno venticinque anni di permanenza nella qualifica rivestita o nella classe di appartenenza d'impiego a contratto-tipo.

Art. 6.

Rimangono fermi i diritti, acquisiti dai singoli impiegati in forza di norme precedenti, e quelle indennità, compensi ed altre competenze analoghe a carattere continuativo avute attribuite in ragione dell'appartenenza a determinate Amministrazioni od a determinati servizi. Le disposizioni dell'articolo 15 della legge 22 dicembre 1960, n. 1599, sono applicabili anche agli impiegati di cui alla presente legge che siano venuti a trovarsi e si trovino nelle medesime condizioni degli impiegati di cui all'articolo stesso.

Agli impiegati che, in applicazione del terzo comma dell'articolo 4, vengano inquadrati in qualifica superiore a quella corrispondente alla posizione gerarchica rivestita nella categoria d'impiego a contratto-tipo d'appartenenza è attribuito il trattamento economico iniziale inerente alla qualifica di inquadramento. È, tuttavia, riconosciuto valido, agli effetti degli aumenti periodici dello stipendio previsti dalle vigenti disposizioni, il servizio prestato nel grado ricoperto o nella classe di appartenenza in eccedenza al numero di anni di servizio (nove) prescritto per aver titolo all'inquadramento nella qualifica superiore. Qualora nel computo della anzianità resti una frazione di tempo inferiore al biennio, tale frazione sarà valutata ai fini del successivo aumento.

In ogni altro caso, gli impiegati eventualmente provvisti di trattamento economico complessivo a titolo di stipendio ed eventuali competenze accessorie superiore a quello complessivo corrispondente alla nuova po-

sizione ad essi attribuita in applicazione della presente legge, conservano la differenza a titolo di assegno personale, salvo riassorbimento nei successivi aumenti di stipendio a qualsiasi titolo. Tale assegno, per la parte derivante da differenza di stipendio, è utile a pensione.

Art. 7.

Rimangono ferme, per quanto riguarda il trattamento di quiescenza degli impiegati di cui alla presente legge, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1954, n. 1090.

Nei confronti degli impiegati stessi, dalle Amministrazioni cui essi rimarranno assegnati in forza della presente legge, sarà provveduto all'iscrizione all'Opera di previdenza a favore dei personali civile e militare dello Stato, e dei loro superstiti, incorporata nell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei dipendenti statali, con decorrenza retroattiva dal 1° settembre 1954, data stabilita dal citato decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1954, n. 1090, agli effetti della decorrenza dell'applicazione agli impiegati stessi delle disposizioni relative al collocamento a riposo ed al trattamento di quiescenza in vigore per gli impiegati civili di ruolo dello Stato.

Per il periodo dal 1° settembre 1954 alla data di entrata in vigore della presente legge, le singole Amministrazioni verseranno all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei dipendenti statali l'ammontare complessivo dei contributi arretrati ad esso dovuti, da computarsi nella misura di essi contributi vigenti nel tempo ed avendo riguardo agli stipendi dagli impiegati stessi effettivamente fruiti a partire dal 1° settembre 1954 in poi, senza interessi. Le Amministrazioni si rivarranno verso gli impiegati delle quote di contributo a loro carico mediante ritenute rateali sullo stipendio, ed eventualmente sulla pensione, in un periodo non superiore ai cinque anni.

All'iscrizione sarà provveduto, a cura delle Amministrazioni già di rispettiva appartenenza, anche nei confronti delle unità

del personale contemplato dalla presente legge che siano cessate dal servizio, nei cui riguardi ricorrano le condizioni per aver diritto alle prestazioni previdenziali. Relativamente a tale personale, le Amministrazioni provvederanno al versamento all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali delle sole quote di contributo facenti carico allo Stato; per l'ammontare delle quote a carico del personale, l'Ente predetto provvederà a trattenuta diretta sull'importo delle prestazioni dovute.

Art. 8.

Gli impiegati di cui alla presente legge possono, per riconosciute esigenze di servizio o per comprovata impossibilità di utilizzazione nei servizi istituzionalmente propri delle amministrazioni di appartenenza, essere comandati col loro consenso, anche a tempo indeterminato, presso altre amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, od enti pubblici. Il personale medico può, altresì, essere comandato presso istituti destinati all'assistenza, al ricovero ed alla cura degli infermi. Rimangono ferme, ad ogni altro effetto, le norme di cui agli articoli 56 e 57 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 9.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutte le attribuzioni in atto esercitate dalla Commissione interministeriale di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1956, n. 496, relativamente agli impiegati di cui alla presente legge, sono devolute agli organi istituzionali propri delle singole Amministrazioni di appartenenza degli impiegati stessi.

Art. 10

Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogati il decreto ministeriale

30 aprile 1929, n. 129, e successive integrazioni e modificazioni, e tutte le altre disposizioni speciali inerenti al personale di cui alla presente legge con essa incompatibili.

Art. 11.

I fondi stanziati negli stati di previsione delle singole Amministrazioni dello Stato per le spese relative al personale contemplato dalla presente legge, a qualunque titolo, saranno trasferiti sui corrispondenti capitoli di spese inerenti al personale di ruolo.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si farà fronte, per il corrente esercizio finanziario, con gli stanziamenti iscritti, ai vari titoli, negli stati di previsione della spesa delle singole Amministrazioni interessate relativi al personale.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

LEGISLATURA IV - 1963-68 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA A.

CARRIERE DIRETTIVE

QUADRO 1. — *Amministrativi.*

Coef- ficiente	Qualifica
—	—
670	Ispettore generale
500	Direttore di divisione.
402	Direttore di sezione.
325	Consigliere di 1 ^a classe.
271	Consigliere di 2 ^a classe.
229	Consigliere di 3 ^a classe.

QUADRO 2. — *Medici.*

Coef- ficiente	Qualifica
—	—
670	Ispettore generale medico (1).
500	Medico capo (1).
402	Medico superiore (1).
325	Medico di 1 ^a classe (1).
271	Medico di 2 ^a classe (1).

(1) Per il personale in organico al Ministero della sanità, rispettivamente: ispettore generale medico (coefficiente 670), medico provinciale capo (coefficiente 500), medico provinciale superiore (coefficiente 402), medico provinciale di 1^a classe (coefficiente 325), medico provinciale di 2^a classe (coefficiente 271).

QUADRO 3. — *Veterinari.*

Coef- ficiente	Qualifica
—	—
670	Ispettore generale veterinario (1).
500	Veterinario capo (1).
402	Veterinario superiore (1).
325	Veterinario di 1 ^a classe (1).
271	Veterinario di 2 ^a classe (1).
229	Veterinario di 3 ^a classe (1).

(1) Per il personale in organico al Ministero della sanità, rispettivamente: ispettore generale veterinario (coefficiente 670), veterinario provinciale capo (coefficiente 500), veterinario provinciale superiore (coefficiente 402), veterinario provinciale di 1^a classe (coefficiente 325), veterinario provinciale di 2^a classe (coefficiente 271), veterinario provinciale di 3^a Classe (coefficiente 229).

QUADRO 4. — *Farmacisti.*

Coef- ficiente	Qualifica
—	—
670	Ispettore generale farmacista.
500	Farmacista capo.
402	Farmacista superiore
325	Farmacista di 1 ^a classe.
271	Farmacista di 2 ^a classe.
229	Farmacista di 3 ^a classe.

QUADRO 5. — *Ingegneri.*

Coef- ficiente	Qualifica
—	—
670	Ispettore generale.
500	Ingegnere capo.
402	Ingegnere superiore.
325	Ingegnere principale.
271	Ingegnere.

QUADRO 6. — *Architetti.*

Coef- ficiente	Qualifica
—	—
402	Architetto superiore.
325	Architetto principale.
271	Architetto.

QUADRO 7. — *Agrari.*

Coef- ficiente	Qualifica
—	—
670	Ispettore agrario generale.
500	Ispettore agrario capo.
402	Ispettore agrario superiore
325	Ispettore agrario principale.
271	Ispettore agrario.
229	Ispettore agrario aggiunto.

QUADRO 8. — *Geologi.*

Coef- ficiente	Qualifica
—	—
670	Ispettore generale.
500	Geologo capo.
402	Geologo superiore.
325	Geologo principale.
271	Geologo.
229	Vice geologo.

LEGISLATURA IV - 1963-68 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

QUADRO 9. — *Biologi.*

Coef- ficiente	Qualifica
670	Ispettore generale.
500	Biologo capo.
402	Biologo superiore.
325	Biologo principale.
271	Biologo.
229	Vice biologo.

TABELLA B.

CARRIERE DI CONCETTO

QUADRO 1. — *Amministrativi.*

Coef- ficiente	Qualifica
500	Segretario capo.
402	Segretario principale.
325	Primo segretario.
271	Segretario.
229	Segretario aggiunto.
202	Vice segretario.

QUADRO 2. — *Ragionieri e contabili.*

Coef- ficiente	Qualifica
500	Ragioniere capo — Segretario contabile capo — Gestore capo.
402	Ragioniere principale — Segretario contabile principale — Gestore principale.
325	Primo ragioniere — Primo segretario contabile — Primo gestore.
271	Ragioniere — Segretario contabile — Gestore.
229	Ragioniere aggiunto — Segretario contabile aggiunto — Gestore aggiunto.
202	Vice ragioniere — Vice segretario contabile — Vice gestore.

QUADRO 3. — *Cassieri.*

Coef- ficiente	Qualifica
500	Cassiere capo.
402	Cassiere principale.
325	Cassiere superiore.
271	Primo cassiere.
229	Cassiere.
202	Vice cassiere.

QUADRO 4. — *Geometri.*

Coef- ficiente	Qualifica
500	Geometra capo.
402	Geometra principale.
325	Primo geometra.
271	Geometra.
229	Geometra aggiunto.
202	Vice geometra.

QUADRO 5. — *Agronomi.*

Coef- ficiente	Qualifica
500	Esperto agrario capo.
402	Esperto agrario principale.
325	Primo esperto agrario.
271	Esperto agrario.
229	Esperto agrario aggiunto.
202	Vice esperto agrario.

TABELLA C.

CARRIERE ESECUTIVE

QUADRO 1. — *Personale d'ordine.*

Coef- ficiente	Qualifica
325	Archivista superiore.
271	Archivista capo.
229	Primo archivista.
202	Archivista.
180	Applicato.
157	Applicato aggiunto.

QUADRO 2. — *Assistenti.*

Coef- ficiente	Qualifica
325	Assistente superiore.
271	Assistente capo.
229	Assistente principale.
202	Primo assistente.
180	Assistente.
157	Assistente aggiunto.

TABELLA D.

CARRIERE
DEL PERSONALE AUSILIARIOQUADRO 1. — *Personale di anticamera.*

Coef- ficiente	Qualifica
—	—
180	Commesso capo.
173	Commesso.
159	Usciere capo.
151	Usciere.
142	Inserviente.

QUADRO 2. — *Personale tecnico.*

Coef- ficiente	Qualifica
—	—
173	Agente tecnico capo.
159	Agente tecnico.

QUADRO 3. — *Magazzinieri.*

Coef- ficiente	Qualifica
—	—
180	Magazziniere capo.
173	Magazziniere di 1 ^a classe.
159	Magazziniere di 2 ^a classe.
151	Magazziniere di 3 ^a classe.